

Delibera n.199 del 13.5.2003

pubblicata il 16.5.2003

Determinazione spazi di propaganda elettorale,: Referendum popolari del 15/06/2003 – Propaganda diretta ed indiretta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2003 pubblicato sulla (G.U.) n.85 in data 11 aprile 2003, con il quale sono stati convocati per domenica 15 giugno i comizi per l'indizione di n. 2 referendum popolare: "ABROGAZIONE DELL'ART.18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI" e "ABROGAZIONE DELLA SERVITU' COATTIVA DI ELETTRODOTTO"

Considerato che ai sensi dell'art.52 della legge 25.05.1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1978,n.119, per la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 04/04/1956, N.212 e 14/04/1975 n.130;

Visto ed applicato l'art.2 delle citate leggi 04/04/1956 n.212 e 14/04/1975 n.130;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione referendaria nonché quelli per l'affissione di manifesti elettorali da utilizzare da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizione referendaria;

Considerato che la Città è costituita da un unico centro abitato, con una popolazione residente di circa 65.000 abitanti per cui, a norma di legge, devono essere predisposti un numero di venti spazi minimo per la propaganda diretta ed altrettanti per quella indiretta;

Visto che, ai sensi del citato art.52 della legge 25/05/1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1976 n.119, le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle leggi sulla propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati gruppo unico;

Visto, infine, che l'affissione di manifesti di propaganda è consentita, anche in occasione di referendum, a coloro che non partecipano direttamente (fiancheggiatori);

Preso atto della proposta di localizzazione formulata dall'U.T.C. di concerto con la polizia urbana e l'Ufficio Elettorale;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore dei Servizi Demografici, sotto l'aspetto tecnico, dal Direttore di Ragioneria, sotto l'aspetto contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale riservato a coloro che parteciperanno direttamente alla competizione referendaria (partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e comitati promotori del Referendum) che ne fanno richiesta come da allegato elenco al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) che ne fanno richiesta, come dallo stesso elenco allegato.
3. Dare mandato all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Elettorale di provvedere alla delimitazione dei predetti spazi a mezzo tabelloni o riquadri ed alle loro delimitazioni in sezioni, ciascuna delle quali deve avere le dimensioni non inferiore a mt.1,0 di base per mt.1,00 di altezza per gli spazi di cui al precedente punto 1 e non inferiore a mt.0,70 per mt.1,00 di altezza per quelli di cui al precedente punto 2,

4. Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi contestualmente sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.
5. Con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, 3° comma, della legge 142/90 per garantire il rispetto delle leggi elettorali.